

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. LXXI

n. 9

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO, BENI AMBIENTALI)

d'iniziativa del senatore ANDREINI

approvata nella seduta del 22 dicembre 1993

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame della relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali, presentata dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 33 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,

approva la relazione del Ministro dell'ambiente, esprimendo le seguenti osservazioni:

a) circa la costituzione degli enti di gestione dei parchi nazionali istituiti e finanziati con la legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, e con la legge 28 agosto 1989, n. 305, invita il Governo ad accelerare le

procedure di istituzione e le procedure amministrative per la piena entrata in funzione degli enti di gestione dei parchi dell'Aspromonte (per il quale la Commissione ha in corso un'indagine conoscitiva, nella quale è emerso che l'ostacolo consiste nel mancato accordo per la perimetrazione), dell'arcipelago toscano e del golfo di Orosei. Per quanto riguarda il parco del delta del Po, si conferma la volontà espressa dall'ordine del giorno 9/1501/1 - approvato dal Senato il 6 ottobre 1993 - che prevede una proroga per consentire il superamento delle difficoltà presenti (ritardi e gravi tensioni sociali), proroga sollecitata già tra l'altro dalla giunta e dal consiglio regionale del Veneto;

b) circa l'istituzione dei nuovi parchi nazionali previsti dalla citata legge quadro,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

già perimetrati in via provvisoria con apposito decreto ministeriale, invita il Governo a procedere al più presto alla costituzione dei relativi comitati di gestione, nonché all'avvio dell'*iter* per la costituzione degli enti parco, non appena sarà disponibile la proposta di delimitazione definitiva, secondo la procedura prevista dall'articolo 8 della legge quadro;

c) preso atto delle dichiarazioni del Ministro dell'ambiente in merito alla necessità ed urgenza di avviare nei parchi nazionali un'efficace politica a sostegno dello sviluppo compatibile, invita il Governo:

1) a dare piena ed immediata attuazione - innanzitutto in sede di programma triennale per la tutela dell'ambiente - all'articolo 7 della legge quadro, che attribuisce priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali agli enti locali ubicati all'interno dei parchi nazionali, per interventi come il restauro ambientale e dei centri storici e rurali, l'agriturismo, il turismo, le attività agricole e forestali, l'energia;

2) ad attivare i meccanismi per il riconoscimento dell'indennità compensativa;

d) segnala al Ministro l'opportunità dell'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un fondo nazionale per la promozione e la tutela delle attività economiche delle popolazioni residenti nei comuni il cui territorio cade in parchi naturali nazionali, interregionali o regionali. Tale fondo va iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente ed alimentato mediante lo storno dello 0,5 per cento degli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362; lo storno stesso non si applica ai capitoli di spesa per i quali gli stanziamenti complessivi siano inferiori a lire 10 miliardi. La ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie assegnate al predetto fondo siano effettuate

dal comitato per le aree naturali protette nell'ambito del programma triennale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. A carico del citato fondo andrebbero anche posti gli oneri finanziari derivanti dalle agevolazioni fiscali - che andrebbero definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze - per gli operatori agricoli, turistici ed artigiani che operano nei territori compresi nei parchi naturali nazionali e regionali. Il Ministro del tesoro sia conseguentemente autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio;

e) preso atto delle conclusioni delle indagini conoscitive svolte dalla Commissione sull'arcipelago della Maddalena e sulle isole Egadi, già oggetto di decreti per l'istituzione di riserve marine, invita il Governo ad attivare le misure di incentivazione previste dalla legge quadro per le aree protette marine ed a stipulare apposite convenzioni per la gestione delle aree protette marine con enti pubblici, istituzioni scientifiche od associazioni riconosciute, dando attuazione alle previsioni del comma 1 dell'articolo 19 della citata legge quadro ed al divieto di navigazione nelle Bocche di Bonifacio e nello specchio delle isole Egadi;

f) invita il Governo ad attuare nel prossimo futuro la previsione della legge n. 394 del 1991 anche per quanto riguarda l'Appennino tosco-emiliano e le Alpi Apuane. Tenuto conto della complessità geografica, economica e sociale dell'area in questione, della ricchezza degli insediamenti antropici che vi si trovano e della pluralità di soggetti (regioni, province e Corpo forestale dello Stato), che già hanno definito ampie zone e strumenti di tutela per singole parti, è opportuno che si apra un confronto tra il Ministero e le regioni interessate per avviare con le procedure più idonee un progetto di sviluppo unitario e di insieme dei valori storici, naturali ed economici di questo territorio;

g) preso atto che il comitato per le aree protette ha approvato i criteri per la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

redazione della Carta della natura, invita il Governo a presentare, entro l'anno, al Parlamento un documento programmatico ed un piano attuativo relativi alla Carta della natura che garantiscano i necessari coordinamenti delle azioni di competenza delle diverse amministrazioni interessate, anche al fine di integrare le informazioni relative allo stato dell'ambiente ed alla programmazione degli interventi territoriali delle amministrazioni centrali e locali, almeno nei territori interessati dai parchi nazionali; più in generale, invita il Governo a presentare, entro l'anno, un quadro programmatico di realizzazione di tutti gli strumenti di pianificazione e gestione previsti dalla legge quadro (Carta della natura, linee fondamentali di assetto del territorio, elenco ufficiale delle aree protette, programma triennale per le aree protette, misure di incentivazione delle attività economiche compatibili);

h) circa il problema dell'adeguamento della disciplina del parco nazionale del Gran Paradiso, invita il Governo ad emanare rapidamente i decreti di adeguamento dei suddetti parchi ed a presentare una relazione dettagliata sulla situazione gestionale, organizzativa ed amministrativa del parco nazionale del Circeo, con le necessarie indicazioni per rendere effettiva ed

efficace la tutela dei delicati ecosistemi presenti in tale parco;

i) impegna altresì il Ministro, in sede di proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri del decreto di adeguamento previsto dall'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, a recepire anche il principio fissato dall'articolo 9, comma 1, della citata legge, laddove si prevede che la sede legale ed amministrativa dell'ente parco sia posta nel territorio del parco: in particolare tale principio va affermato in rapporto all'ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo, la cui sede va spostata da Roma a Pescasseroli (L'Aquila), dove attualmente è sito soltanto l'ufficio operativo centrale;

l) circa il più generale problema di attuazione della politica di conservazione della natura, invita il Governo ad adeguare la struttura tecnica ed organizzativa del Ministero dell'ambiente ai compiti assegnati dalle diverse leggi di settore, ed in particolare dalla legge quadro sulle aree protette, dando continuità e potenziando il lavoro del Servizio conservazione della natura e della Segreteria tecnica per le aree protette, anche attraverso la riforma del Corpo forestale dello Stato; ciò al fine di garantire l'attuazione di una politica nazionale organica ed efficace per la tutela del patrimonio naturale del Paese.

